

**PER CHI SFORA IL MONTE SI TRATTA DUNQUE DI UN IMPEGNO CHE ANDREBBE PAGATO DALL'AMMINISTRAZIONE**

## La formazione sulla didattica a distanza è obbligatoria Ma il contratto non dice che rientra nelle 40 ore annue

DI CARLO FORTE

**L**a formazione sulla didattica a distanza è obbligatoria. Ma nel contratto sulla Dad le parti hanno omesso di specificare che va nelle 40 ore. E questa dimenticanza rischia di aumentare ulteriormente il carico di lavoro dei docenti senza la necessaria copertura economica degli ineludibili incrementi retributivi. La novità è contenuta nel contratto integrativo sulle prestazioni a distanza dei docenti firmato domenica scorsa da Anief, Cisl e amministrazione (Cgil, Uil, Gilda e Snals non lo hanno firmato).

**La clausola negoziale di riferimento** è l'articolo 7, il quale prevede che le istituzioni scolastiche dovranno attivare la necessaria formazione al personale docente sulla didattica digitale integrata, con prioritario riferimento all'uso della piattaforma adottata. Le scuole dovranno assicurare anche uno speciale modulo formativo concernente l'uso degli strumenti tecnologici necessari allo svolgimento della didattica digitale

integrata nell'ambito del piano di formazione. Il testo della clausola negoziale non comprende il necessario collegamento con l'articolo 29 del contratto nazionale che regola le attività funzionali all'insegnamento e prevede un limite massimo di 40 ore annuali comprensive delle riunioni del collegio dei docenti e degli incontri scuola-famiglia. E se questa omissione non verrà sanata, il rischio che si corre è quello di determinare l'insorgenza di crediti retributivi a vantaggio dei docenti interessati. Ciò con probabile responsabilità per danno erariale in capo ai dirigenti scolastici dovendo essere qualificate, le attività di formazione eccedenti, «come vere e proprie ore di lavoro aggiuntive rispetto a quelle contrattualmente previste e come tali... essere retribuite (si veda la sentenza del Tribunale di Verona - Sez. Lavoro - Sent. 11/04/2011 n. 46)».

**Il danno erariale potenziale va individuato** nella previsione di attività lavorative eccedenti gli obblighi contrattuali, dunque, non coperte dalla dotazione finanziaria di spettanza delle istituzioni scolastiche. L'articolo 2113 del codice

civile, infatti, sanziona con l'invalidità le rinunzie e le transazioni. Vale a dire, gli accordi che prevedano la rinuncia alla retribuzione oppure una retribuzione inferiore a quella prevista dal contratto che, nel caso specifico, è pari a € 17,50 per ogni ora in più. Di qui l'insorgenza dei relativi crediti retributivi. Va fatto rilevare, inoltre, che il comma 124, dell'articolo 1, della legge 107/2015, avendo stabilito che la formazione è obbligatoria e che deve essere svolta in orario di servizio, ha modificato il precedente regime, che qualificava la formazione come diritto. E ciò determina l'obbligatorietà, per il datore di lavoro, di provvedere affinché le relative attività debbano essere svolte durante l'orario di lavoro. A questo proposito, peraltro, la Sezione lavoro della Cassazione, con l'ordinanza 30907/2020,

ha chiarito che l'attività di aggiornamento professionale rientra nel più lato concetto di attività di lavoro. E quindi non può che essere svolta in orario di lavoro «spettando al datore di lavoro, laddove la contrattazione

*Se questa omissione non verrà sanata, il rischio che si corre è quello di determinare l'insorgenza di crediti retributivi a vantaggio dei docenti interessati. Ciò con probabile responsabilità per danno erariale in capo ai dirigenti scolastici*

nulla disponga in merito, stabilire con quali modalità va organizzato il tempo di lavoro dedicato a tale adempimento».

**In tutte le altre ipotesi** si tratterebbe, evidentemente, di lavoro straordinario. E ciò sembrerebbe collidere con

l'obbligatorietà prevista dalla legge, atteso che lo straordinario, per sua natura è facoltativo (Corte di giustizia europea 8.2.2001) e, comunque, va effettuato solo in presenza di specifica autorizzazione del datore di lavoro (Consiglio di Stato - Sez. V - Sent. 07/09/2007 n. 4702).

© Riproduzione riservata

